



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 8 del 08-09-2020

In sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020. PROROGA DELLE TARIFFE 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONI RIDUZIONI COVID-19.

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

FOGAROLI LUIGI	P	VEZZOLI ALEX	P
BREVI GIUSEPPE	P	TRAPLETTI ANDREA	P
MONTANELLI GIUSEPPE	P	BETTINI CHIARA	P
FINOTTO RINO	P	COLLEONI PAOLO	P
PEZZOTTA NATALINA	P	PALLADINI LINDA	P
BIAVA LUCA	P	FOGAROLI CAMILLA	P
LORENZI SERGIO	P		

Presenti n. 13 e assenti 0

Partecipa il Segretario Generale ZAPPA PAOLO

Assume la presidenza FOGAROLI LUIGI in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: S

Pareri/Attestazioni
(Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta rag. Lazzaroni Silvia, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012.

Addì, 04.09.2020

IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Silvia Lazzaroni

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore al Bilancio che illustra l'argomento in discussione;

UDITI altresì gli interventi del consigliere Montanelli Giuseppe e del Sindaco;

PREMESSO:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che il comune di Costa di Mezzate con deliberazione del consiglio comunale n. 15, del 08/09/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Costa di Mezzate non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 anche in considerazione del documento di consultazione ARERA 158/2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

VISTA la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria.

DATO ATTO CHE Il predetto provvedimento n. 158 adottato dall'ARERA prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori;

RITENUTO di dover concedere ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, ma aumentando l'impatto sociale per tutte le utenze non domestiche con una riduzione pari al 25% della tariffa generale (parte fissa+parte variabile) e un ulteriore 25% della tariffa generale (parte fissa+parte variabile) per le utenze non domestiche inserite nelle seguenti tariffe:

- **2.10-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA**
- **2.11-USO NON DOMESTICO-EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE**
- **2.16-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE**
- **2.17-USO NON DOMESTICO-BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA**
- **2.19-USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE;**

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2019 che fissava le scadenze per il pagamento della Tari anno 2020 al 16 luglio 2020 per l'acconto e la 16 ottobre 2020 per la rata di saldo;

RITENUTO di dover modificare, in seguito all'incertezza sia nel quadro normativo che dell'emergenza sanitaria, le scadenze di pagamento della TARI come di seguito specificato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 16 ottobre 2020;
- 2^ rata saldo, con scadenza 4 dicembre 2020
- Rata unica a saldo, con scadenza 16 ottobre (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

CONSIDERATO che l'art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal comma 8 dell'art. [27, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#) prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Ed. Str.), il quale - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020- ha

stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020.

VISTO l'articolo 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 quindi 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, il quale recita che *"in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021»"*;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale dispone che *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE e PROROGARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2019 (Deliberazione C.C. n. 31 del 19.12.2018) anche per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, come risulta dalle seguenti tabelle:

<i>Utenze domestiche</i>			
<u>Tariffe Tari</u>			
Pers.	Descrizione	Quota fissa (€/Mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	Componente nucleo familiare	0,206846	55,926329
2	Componenti nucleo familiare	0,241320	100,667392
3	Componenti nucleo familiare	0,265945	128,630557
4	Componenti nucleo familiare	0,285644	145,408456
5	Componenti nucleo familiare	0,305344	178,964253
6	Componenti nucleo familiare	0,320119	206,927418

<i>Utenze non domestiche</i>			
<u>Tariffe Tari</u>			
Cat.	Descrizione	Quota fissa (€/Mq)	Quota variabile (€/Mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,476150	1,662827
3	Stabilimenti balneari	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,255930	0,901227
5	Alberghi con ristorante	0	0
6	Alberghi senza ristorante	0	0
7	Case di cura e riposo	0	0
8	Uffici, agenzie	0,672562	2,360961
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,345209	1,213483
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,660658	2,315265
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,904686	3,160642

12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,618995	2,157868
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,618995	2,162945
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,541621	1,904001
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,648755	2,264492
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,648503	12,764424
17	Bar, caffè, pasticceria	2,952133	10,319686
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0	0
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,237991	4,315736
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0	0
21	Discoteche, night club	0	0

DI INTRODURRE, solo per l'anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19 una riduzione della TARI per tutte le utenze non domestiche pari al 25% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) e un ulteriore 25% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le utenze non domestiche inserite nelle seguenti tariffe:

- **2.10-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA**
- **2.11-USO NON DOMESTICO-EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE**
- **2.16-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE**
- **2.17-USO NON DOMESTICO-BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA**
- **2.19-USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE;**

DI STABILIRE che le categorie TARI domestiche che beneficeranno della riduzione di cui al punto precedente sono individuate sulla base delle indicazioni dell'art. 3 della deliberazione ARERA 158/2020;

DI DARE ATTO che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e in particolare destinando parte dei fondi dell'art. 112 del D.L. "Rilancio" 2020;

DI APPROVARE per l'anno 2020 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 16 ottobre 2020;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 4 dicembre 2020;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 16 ottobre 2020 (versamento in un'unica soluzione).
- Il versamento della TARI per l'anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

DI MODIFICARE l'allegato B "Categorie Utenze non domestiche" del Regolamento IUC componente TARI, per la modifica introdotta dall'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, in merito alla variazione dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999 prevedendo che gli "studi professionali", fino ad ora ricompresi nella stessa categoria degli "uffici e agenzie", vengano inseriti nella categoria delle "banche e istituti di credito";

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

dopodiché,

il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FOGAROLI LUIGI

Il Segretario Generale
F.to ZAPPA PAOLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno 14-09-2020 al giorno 29-09-2020.

Costa di Mezzate, lì 14-09-2020

IL Segretario Generale
F.to ZAPPA PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che al presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale senza riportare, decorsi 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Costa di Mezzate, lì

Il Segretario Generale
F.to ZAPPA PAOLO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Costa di Mezzate, 14-09-2020

Il Segretario Generale
ZAPPA PAOLO